

## NOTIFICA AL PORTIERE

di

**Angelo Buscema \***

L'articolo 139 C.p.c. nel prescrivere che il destinatario dell'atto deve essere ricercato nella casa di abitazione... presuppone non soltanto che il notificatore abbia svolto le necessarie ricerche, ma che ne dia atto **esplicitamente** nella relata. In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante **deve dare atto**, oltre che dell'**assenza** del destinatario, delle **vane ricerche** delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, **attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'articolo 139 CPC**, la successione preferenziale dei quali vi è **tassativamente stabilita** (Corte di cassazione Sezioni unite civili, ordinanza 8214/05). **È nulla la notificazione nelle mani del portiere quando** nella relazione dell'ufficiale giudiziario, pur non essendo necessarie forme sacramentali, **non sia però specificata l'attestazione chiara del mancato rinvenimento delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro, e rispetto al portiere, dall'articolo 139 C.p.c., con una precisa successione preferenziale**. E' nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass. 4739/98, 1387, 6956/89). **La notificazione** mediante consegna dell'atto al portiere **si perfeziona con tale consegna e alla data di essa**, non con il successivo invio della raccomandata di cui all'articolo 139 Cpc (Cassazione, sentenza 2886/99)

Qualora un soggetto che svolge mansioni di portiere o custode di uno stabile si dichiari addetto "al servizio dei destinatari", ai fini della ritualità della notifica **l'agente non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione**, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario (Corte di cassazione Sezione quinta, 13063/06). **Le dichiarazioni rese dal consegnatario** di un atto impositivo all'ufficiale giudiziario in sede di notifica, **sono assistite da una presunzione di veridicità** e, ove il contribuente contesti la ritualità della notificazione, questi avrà l'onere di provare che il contenuto della relata non corrisponde a verità (sentenza n. 16164 del 28-10-2003, sez. V Civ.).

Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale "addetto" alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed **in detta veste sia indicato sull'originale che riporta la relata dell'Ufficiale giudiziario procedente**, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale ("iuris tantum") della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario. La **carezza** di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 139 C.p.c. e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario (Cassazione sentenza 14191/00).

per gentile concessione dell'autore

(\* Dirigente Agenzie delle Entrate)